

## *Sentenza Commissariale 22 gennaio 1936*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra il comune di Montefiascone, il Principe Doria Don Filippo Andrea Pamphili e Andreini Lorenzo fu Felice e consorti

*(Omissis)*

*FATTO:* La Commenda dei SS. Giovanni e Vittore, consistente in un vasto tenimento di terre, appartenne in tempo antichissimo all'Ordine Gerosolimitano e fece parte dapprima del territorio di Viterbo, indi di quello di Montefiascone a seguito di una bolla pontificia del 1376. Nel 1811 la tenuta della Commenda passò alla Casa Doria: dopo oltre un secolo di pertinenza alla famiglia Doria, il Principe Don Filippo Andrea Doria Pamphilim, con atto del 29 giugno 1919, la vendette a Luigi Donati, Giuseppe Rossetto e Pietro Rossetto, i quali in seguito la frazionarono, rivendendoli in lotti a varie persone.

In quest'ultima epoca, come del resto era avvenuto in varie riprese nel corso dei secoli antecedenti, la popolazione del comune di Montefiascone avanzò ancora una volta delle pretese di usi civici nel territorio della tenuta. Un giudizio fu promosso nel 28 giugno 1919 dal comune di Montefiascone contro il Principe Doria davanti la Giunta di Arbitri di Viterbo per l'accertamento degli usi civici di legnare, fidare, seminare e cacciare e per la reintegra dei cittadini nel possesso di tali usi. Non risulta l'esito che ebbe quel giudizio: certa cosa è che, sopravvenuta la nuova legislazione e precisamente dopo la pubblicazione del decreto - legge 24 maggio n. 751, il Sindaco di Montefiascone in data 31 gennaio 1936 denunciò i seguenti usi civici a favore della popolazione: "legnatico per legna dolce, secca, morta o caduta per infortunio; il diritto di pascere e fidare, diritto di semina con corrisposta e con la prestanza del seme, diritto di cacciare", assumendo che il giudizio pendente presso la Giunta di Arbitri fosse rimasto sospeso per trattative di bonario componimento.

A seguito della denuncia fu nominato istruttore l'ing. Giunio Amadei, il quale presentò una prima relazione, nella quale espone come vari documenti rendessero attendibile le pretese del Comune: principalmente un atto di concordia del 15 gennaio 1565 fra la comunità di Montefiascone ed il Commendatore dell'epoca Annibal Caro. Con una seconda relazione indicò l'estensione (ett.1649.44.10) ed i confini della Commenda.

All'epoca dell'acquisto di Casa Doria, disse che cultura prevalente era stata il bosco di querce e cerri, ma da oltre trenta anni era avvenuto in gran parte il disboscamento con il consenso dell'autorità forestale, sicché sulla tenuta prevalevano la cultura seminativa e la vigna; fece infine l'elenco dei possessori, quali risultavano dopo il frazionamento compiuto dai signori Donati e Rosetto.

Dopo di che il Podestà di Montefiascone con ricorso del 16 marzo 1928 chiese la citazione di tutti gli interessati per pubblici proclami, che fu autorizzata con decreto dell'11 aprile dello stesso anno. Istituitosi il contraddittorio, si costituirono nel giudizio vari possessori del terreno, nonché il Principe Don Filippo Andrea Doria Pamphili. Quest'ultimo chiese di essere messo fuori causa non possedendo più le terre della Commenda. Degli altri convenuti costituitisi in causa, alcuni non presero alcuna conclusione; altri (Rosetto Giuseppe e Rosetto Pietro) chiesero il rigetto della domanda al comune; che si desse atto, nei confronti del Principe Doria Pamphili che assumevano in proprio il peso della lite, altri infine (Bartoli Augusto e Tropè Antonio) chiesero che, in caso di accoglimento delle pretese del Comune, si facesse luogo per i terreni di loro pertinenza all'applicazione dell'art. 7 p.p. della legge 16 giugno 1927 n. 1766, tenendosi conto dello stato dei terreni anteriore alle migliorie e facendosi in ogni caso salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni contro i venditori Donati e Rosetto.

Il Commissario, con sentenza in data 19-27 agosto 1932, prevedendo nella contumacia di tutte le parti non costitutesi in giudizio, giudicò come appresso:

1° Mise fuori causa il Principe Doria Pamphili

2° Dichiarò accertati a favore della popolazione di Montefiascone i seguenti usi civici essenziali nel tenimento della Commenda:

a) sulle terre seminate, il diritto di semina con corrisposta fissa;

b) sulle terre boschive, ed anche sulle altre lasciate a pascolo, comprese le seminate nei tempi consueti, il diritto pascolo con l'obbligo di pagamento della fida ed in promiscuità con il promiscuità con il proprietario;

c) sulle terre boschive, il diritto di far legna morta esercitabile dagli affidati per la cultura delle terre con una sola bestia da soma per aratro

3° Dichiarò che l'uso, spettante ai naturali di Montefiascone, di cacciare nelle terre della

Commenda, quaglie e palombi da ghianda, è compreso tra le consuetudini indicate dall'ultima parte dell'art.4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

4° Nominò a perito il geom. Benedetto Speranza di Capranica, il quale identificate le terre, distinguesse quelle che avevano ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti miglorie; quelle che nello stato attuale di divisione costituissero piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie; quelle che non rientrando nelle due precedenti categorie potessero essere divise a norma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1927 o affrancate a favore della popolazione a norma della seconda parte della legge stessa, con particolari indicazioni delle zone tuttora boschive e di quelle seminate e pascolive.

5° Dispone altresì che il perito, tenuto conto dei bisogni della popolazione e dei criteri indicati nel 2° comma dell'art. 13 del regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, esprimesse il suo parere sulla convenienza della chiesta affrancazione a favore della popolazione di Montefiascone per quanto possibile.

Espletato il mezzo istruttorio, il Comune chiese la citazione di tutti gli interessati per pubblici proclami per la riassunzione del giudizio; ed a tanto venne autorizzato con decreto del 26 dicembre 1933. Indi, avendo il Comune avvertita la necessità d'integrare il contraddittorio mercé la citazione di altri 108 individui, che risultavano in ossezzo di appezzamenti di terreno della Commenda, giusta le risultanze della perizia, fu autorizzata la citazione per pubblici proclami anche di questo secondo gruppo di convenuti: citazione che fu eseguita con le formalità di legge, in ottemperanza di quanto dispone l'art. 146 C. P. C.

*DIRITTO:* Osserva il Commissario che fondata è l'eccezione del Principe Doria Pamphili di essere considerato estraneo al giudizio, giacché dalla precedente sentenza risulta che il convenuto fu estromesso dalla causa. E' evidente che nella riassunzione della lite, fatta ad istanza del Comune, doveva omettersi la citazione del Principe Doria Pamphili, risultando dagli atti di causa che costui non aveva più alcun interesse di parteciparvi, dappoi che non possiede in tenimento di Montefiascone terre della Commenda gravate da usi civici.

Nel merito rileva che il perito giudiziario ha accertato che il tenimento della Commenda, oggi frazionato tra moltissimi proprietari, ha una superficie di ett. 1629.18, di cui attualmente ett. 260.05 sono costituiti da terreni boschivi, mentre la residua estensione è rappresentata da terreni seminativi.

Il perito, in conformità di quanto aveva osservato già l'istruttore Amadei, ha rilevato che le terre della Commenda, nel corso dell'ultimo trentennio, hanno subito delle trasformazioni radicali, nel senso che esse sono state in gran parte ridotte a coltura mercé disboscamenti ed opere di bonifiche praticate su larga scala. Consta pure dalla relazione del perito che non vi sono più nella Commenda terre distinte unicamente al pascolo, giacché questo si esercita nelle terre boschive ed anche sulle seminate, quando lo stato di coltura delle seconde lo consenta.

Notevole fra gli accertamenti fatti dal perito è quello che attiene al frazionamento della tenuta, che al tempo della compilazione della perizia risultava ripartita tra 168 ditte.

I singoli appezzamenti di terreno risultano della più diversa estensione: oscillano fra un minimo di poche ore fino ad un massimo di alcune centinaia di ettari. La gran parte però è costituita da appezzamenti di estensione non superiore ad ettari tre, in ordine ai quali il perito, con esatto criterio, ha espresso l'opinione che trattasi di appezzamenti non raggruppabili in unità agraria.

Il numero degli appezzamenti di terreno che superano i tre ettari ed oscillano fra i tre ed i cinquanta ettari circa, è anch'esso ragguardevole. Tali appezzamenti però, stando al risultato delle indagini peritali, risultano quasi tutti migliorati permanentemente.

In alcuni di essi sono stati eseguiti dei manufatti (come ad esempio costruzioni di case ad uso di abitazioni rurali, con annesse dipendenze, stalle, ovili, porcili, pollai, cisterne, strade, ponti, ecc.); in altri è stata praticata una radicale trasformazione della cultura nel senso che i terreni originariamente seminativi nudi o boschivi sono oggi ridotti a vigneti ed oliveti; in altri, infine, un tempo del tutto boscosi, risulta compiuto, in una col disboscamiento anche il così detto dicioccamento, che rettamente va considerato come la prima delle opere di bonifica, soprattutto se associate, come viene riferito dal perito, ad opere di arenaggio, ad apertura di fossi di scolo, che rappresentano indiscutibilmente migliorie permanenti dei terreni. Perocché trattasi di opere che hanno reso possibile la destinazione a coltura cerealicola intensiva di terre, che originariamente erano destinate solo a pascolo legnatice. Di fronte alla quasi totalità dei terreni migliorati, ve ne sono alcuni tuttora nelle condizioni di un tempo. Essi sono costituiti da due appezzamenti appartenenti rispettivamente a Bellacima Antonio Giuseppe ed agli eredi di Rosetto Pietro fu Antonio. Il primo dei detti terreni risulta dell'estensione di ett. 43.25.40 composto da boschi per un'estensione di ett. 6.27.20 e da zone pascolative seminate per la rimanente parte di ett. 35.98.20. Il secondo per un'estensione di ett. 619.19.80 ma di tale estensione una parte risulta migliorata permanentemente, perché dalle indagini peritali è emerso che ett. 52.76.20 da tempo sono stati trasformati in vigneti ed uliveti. Dalle prospettate sistemazioni di esse consegue che la liquidazione degli usi civici gravanti nei due terreni anzidetti va fatta a norma dell'art. 5 legge 16 giugno 1927 n. 1766, e cioè mediante assegnazione al Comune di una porzione del terreno gravato corrispondente all'entità dei diritti esercitati dalla popolazione. Con spiegazione che deve essere dichiarato esente dalla divisione e gravato invece di un annuo canone enfiteutico a favore del Comune di quella parte del terreno (ett. 52.76.20) di proprietà di Rosetto, che, come si è visto, risulta migliorata mercé trasformazione del terreno stesso in vigneti ed oliveti.

All'uopo il Commissario, per quanto riflette i predetti appezzamenti di terreno non migliorati, tenuto conto dei bisogni della popolazione e della circostanza che su di essi gravano, come è stato accertato con la precedente sentenza, i seguenti diritti essenziali di uso civico: pascolo mercé pagamento di fida nelle terre pascolative comprese le seminate; semina mercé corrisposta di un seme per ogni misura di terreno; legnatice sui boschi, limitato alla legna morta e solo per gli affidati alla cultura delle terre e a condizione che non adoperassero più di una bestia ad aratro, ritiene di poter ugualmente determinare nel terzo in valore dei terreni stessi la porzione da assegnarsi a titolo di compenso di liquidazione al Comune di Montefiascone.

Per quanto concerne gli altri terreni che rappresentano, per una parte, appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie, e per un'altra parte terreni migliorati, la liquidazione degli usi civici va fatta a norma dell'art. 7 primo comma della cennata legge del 1927, e cioè mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del Comune, corrispondente al valore da liquidarsi.

L'attore, in relazione alle risultanze della perizia a ai sensi del capov. dell'art.7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, chiede che si faccia luogo per la gran parte dei terreni all'affrancazione a favore della popolazione giusta quanto dispone l'art. 9 del T.U. 3 agosto 1891 n. 510, ritenendo indispensabile per la popolazione l'esercizio della semina, del pascolo e legnatice su tutto o almeno su gran parte del territorio della Commenda.

Osserva il Commissario che le risultanze della perizia consigliano, solo per quanto riflette i terreni intestati rispettivamente alle ditte Bellacima e Rosetto, che si faccia luogo alla chiesta affrancazione a favore della popolazione.

Dalle indagini fatte risulta che la popolazione del comune di Montefiascone è composta di 11.082 abitanti; che il numero delle famiglie è di 2300; che 1700 sono le famiglie di coltivatori diretti e di questi ben 1370 quelle composte di indigenti, costretti periodicamente ad emigrare per sopperire alle esigenze immediate della vita. Ben a ragione il perito, nell'esprimere il parere a lui richiesto circa l'affrancazione a favore della popolazione, è pervenuto alla conclusione che questa malgrado non abbia bisogno di notevoli estensione di terre per pascoli, dato che il patrimonio zootecnico del comune ascende a 3293 ovini, 559 vaccini e 1398 equini, per i quali animali sono sufficienti pascoli limitati abbia invece la necessità di notevole estensione dei terreni seminativi, essendo la produzione cerealicola locale insufficiente per i bisogni della popolazione.

Le conclusioni del perito possono invero accogliersi anche su questa parte, perché gli elementi della causa sono in effetti tali da offrire il convincimento che la porzione di terre spettanti in natura al comune, in conseguenza della liquidazione, sia realmente insufficiente ai bisogni della popolazione.

Ed all'esercizio della semina deve anche ritenersi connesso l'uso, sebbene limitati, del legnatico, per coloro che esercitano la semina, come sopra si è visto.

Vuolsi dunque disporre che sia ceduta al Comune anche la quota spettante ai proprietari Bellacima ed eredi Rosetto, stabilendosi a carico del Comune un annuo canone commisurato al valore della quota ceduta dai proprietari dei fondi gravati.

L a richiesta del comune di estendere l'affrancazione anche ad altri terreni oltre a quelli di Bellacima e dei Rosetto, non appare sorretta da validi elementi, essendosi l'istante limitato a ad una richiesta generica di affrancazione senza designare, come sarebbe stato opportuno, quali sono, a suo parere, gli altri terreni che dovrebbero essere soggetti a divisione, anziché gravati di un annuo canone a favore della popolazione ai sensi dell'art. 7 primo comma della ricordata legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Ritenuto che per le operazioni di distacco del terreno da attribuirsi al Comune in conseguenza della liquidazione degli usi civici sui terreni non migliorati, nonché per le determinazioni del canone da imporsi a carico dei fondi gravati non raggruppabili in unità agrarie o permanentemente migliorati ed infine per la determinazione del canone da imporsi a carico del Comune e a favore dei proprietari ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge, possa conferirsi incarico allo stesso perito geom. Speranza, perché adempia a tali incombenze, in conformità delle proposte e conclusioni della sua precedente perizia del 12 dicembre 1934; che i provvedimenti sulle spese del giudizio possono riservarsi, salvo l'obbligo del Comune di anticipare le spese di perizia (art. 39 legge 16 giugno 1927 n. 1766).

Che nei soli rapporti tra il Comune ed il Principe Doria Pamphili i provvedimenti circa le spese possono essere definitivi dovendosi condannare l'istante, perché soccombente, al pagamento a favore del convenuto anzidetto delle spese ed onorari della presente proposizione della lite, da liquidarsi, avendolo citato in giudizio senza necessità alcuna.

*P. Q. M.*

il Commissario, uditi i procuratori delle parti, provvedendo nella contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio così dispone:

1° Dichiara non esservi luogo ad ulteriori provvedimenti nei confronti del Principe Doria Pamphili Andrea, già estromesso dal giudizio con sentenza in data 19-27 agosto 1932.

2° Assegna al Comune anzidetto, in compenso degli usi di semina, pascolo e legnatico, gravanti sul terreno di proprietà di Bellacima Antonio e Giuseppe fu Salvatore, intestato in catasto alla partita n. 2726, vocabolo Poggio del Cerro e Monte Juogo del comune di Montefiascone, ed avente una superficie totale di ett. 43.25.40, nonché sul terreno di proprietà degli eredi Rosetto Pietro, intestato in catasto alla partita numeri 2503,2698 e 6412, ed avente una superficie, per la

parte non migliorata, di ett. 566.43.60, una porzione dei terreni stessi corrispondente in valore al terzo dei beni gravati.

3° Ordina che anche la quota spettante ai proprietari Bellacima ed eredi Rosetto , in conseguenza della liquidazione di che al n. sub 2 venga ceduta alla popolazione del Comune di Montefiascone mediante l'imposizione di un annuo canone commisurato al valore della medesima.

4° Ordina che gli altri terreni della Commenda siano gravati di un annuo canone enfiteutico a favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da liquidarsi ai sensi dell'art. 7 primo comma della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

5° Nomina a perito lo stesso agronomo sig. Benedetto Speranza, il quale identificate le terre: a) esegua il distacco delle terre assegnate al comune di Montefiascone formando pianta di distacco ed apponendo i segni divisorii: b) stabilisca, in relazione al valore della quota da cedere dai proprietari dei fondi gravati Bellacima ed eredi Rosetto a favore della popolazione del comune di Montefiascone, l'ammontare del canone dovuto dal Comune a favore dei proprietari anzidetti ai sensi dell'art.7 cap. della legge 16 giugno 1927 n. 1766 in relazione all'art. 13 del regolamento 28 febbraio 1928 n. 332; c) determini infine l'ammontare dell'annuo canone di natura enfiteutica, dovuto a favore del comune di Montefiascone da ciascuno dei proprietari dei terreni non raggruppabili in unità agraria o permanentemente migliorati.

6° Assegna al perito il termine di giorni centoventi per l'espletamento dell'incarico ed ordina che la relazione peritale venga asseverata con giuramento all'atto della prestazione innanzi al Segretario di questo Commissariato.

7° Condanna il comune di Montefiascone al pagamento in favore del Principe Doria Pamphili, delle spese ed onorari della presente fase del giudizio da liquidarsi e tassarsi nei modi di legge.

Riserva al definitivo i provvedimenti sulle spese rispetto agli altri convenuti, salvo l'obbligo del comune di anticipare le spese di perizia.

Roma 22 gennaio 1936-XIV.

*Il R. Commissario: P. BARCELLONA*

*Pubblicata all'udienza straordinaria del 30 gennaio 1936-XIV.Registrata a Roma, il 1° febbraio 1936-XIV al volume 549, n. 6523 degli Atti giudiziari. Esatte L. 10,20.*